Formazione IFEL
per i Comuni

Ciclo formativo 2013

IL PATTO DI STABILITA' INTERNO E LA PROGRAMMAZIONE DEI PAGAMENTI

Carbonia, 24 aprile 2013

Ivana Rasi

ANUTEL
Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL
Fondazione ANCI

Il patto di stabilità: strumento di governance

L'attuale esigenza è quella di avere una finanza pubblica sana che non faccia più ricorso a:

1. Deficit di bilancio
1. Indebitamento crescente

Il patto di stabilità: strumento di governance

I paesi euro devono tendere a:

1. Un rapporto tra Deficit Pubblico e P.I.L. non superiore al 3%;

1. Un rapporto tra Debito Pubblico e P.I.L. non superiore al 60%;

Il patto di stabilità: strumento di governance

L’Italia è un paese con un debito pubblico molto alto, 1.900 miliardi di euro:

- il debito/Pil dell'Italia rimane il secondo dell'UE-27 dopo quello greco e alla fine del secondo trimestre 2012 esso è salito al livello record del 123,7%

Il patto di stabilità: strumento di governance

La riduzione del debito pubblico in Italia nell'ultimo triennio in valori assoluti non ha fatto scattare la procedura prevista per i disavanzi eccessivi e le relative sanzioni.

Il patto di stabilità: strumento di governance

Il principale strumento di governance per avere una finanza pubblica sana è il patto di stabilità e crescita

Ogni stato europeo si è impegnato a ridurre i disavanzi di bilancio e il debito pubblico attraverso il patto di stabilità e crescita.

Fonti normative

D.L. 78/2010: art. 14

concorso alla manovra 2011-2013

D.L. 98/2011: manovra estiva

art.20 parametri di virtuosità

D.L. 138/2011: manovra estiva bis

L.183/2011: legge di stabilità per il 2012

L. 228/2012: legge di stabilità per il 2013

Fonti normative

DECRETO LEGGE N. 78/2010

Articolo 14 ***(Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)***

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;

c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;

d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

Fonti normative: L.183/2011

Art. 31 Patto di stabilità interno degli enti locali

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Fonti normative: L. 183/2011

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

   a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi;

   b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi;

   c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento.

   Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Fonti normative: L. 183/2011

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista e' costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo.

Fonti normative: L. 183/2011

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Fonti normative: L. 228/2012 c. 431

Il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:

«6. Le province ed i comuni che, in esito a,quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 , n. 111, risultano collocati nella classe non virtuosa, applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016».

Fonti normative: L. 228/2012 c. 432

Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183:

a) dopo le parole «registrata negli anni 2006-2008,» sono inserite le parole «per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,»;

b) alla lettera a) sostituire le parole: «19,7 per cento» con «18,8 per cento»;

c) alla lettera b) sostituire le parole: «15, 4 per cento» con le parole: «14,8 per cento»;

d) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016».

Fonti normative: art.31 L. 183/2011 modificato e integrato con il c.432 L.228/2012

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008 per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

   a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;

   b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;

   c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0 per cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016;

   Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Entità concorso alla manovra

		2011	2012	2013	2014
PATTO STABILITA'	D.L. 98/2011 art. 20, c. 5		1.700	2.000	2.000
	D.L. 98/2011 art. 20, c. 3		-65		
	D.L. 138/2011 art. 1, c. 12 L.183/2011, art. 30		-520		
RIDUZIONE TRASFERIMENTI	D. L. 78/2010 art. 14, cc. 1-2	1.500	2.500	2.500	2.500
RIDUZIONE TRASFERIMENTI	D.L. 201/2011 art. 13, c. 17		1.450	1450	1450
RIDUZIONE TRASFERIMENTI	D. L. 95/2012 art. 16, c. 6 L. 228/2012 art. 1, c. 119		500	2.250	2500

Enti soggetti a patto

- Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- Dall'1.1.2013 comuni la cui popolazione al 31.12.2011 è superiore a 1.000 abitanti;
- Dall'1.1.2014 unioni di comuni formate da enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
- Società in house, aziende speciali, istituzioni non appena saranno definite le modalità con D.M. (art. 3 bis L. 138/2011 e art.25, c. 2, D.L. 1/2012)

Base di calcolo

Patto 2010-2012	Patto 2013-2015
• Media Impegni di parte corrente 2006-2008	• Media Impegni di parte corrente 2007-2009

Base di calcolo

la media degli impegni di spesa corrente registrati nel periodo 2007/2009
va moltiplicata per le percentuali previste dai commi 432 e 431 della legge stabilità 2013

Patto 2013-2015

- Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 14.8%
- Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti:
  12% nel 2013
  14,8% nel 2014 e 2015

1.000 <Comuni > 5.000 abitanti: Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

FASE 1				**Anno 2007**	**Anno 2008**	**Anno 2009**
	SPESE CORRENTI (Impegni)			12000	13000	14000
	MEDIA delle spese correnti (2007-2009)					13000
				Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (c. 2, art. 31, L.183/2011)			12,0%	14,8%	14,8%
	SALDO OBIETTIVO percentuale applicata alla spesa media (c. 2, art. 31, L.183/2011)			**1560**	**1924**	**1924**

1.000 <Comuni > 5.000 abitanti: Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FASE 2	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,** c.2, art. 14, D.L. n. 78/2010 (c.4, art.31, L. 183/2011)			0	0	0
	SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (c. 4, art.31, L. 183/2011)			**1560**	**1924**	**1924**

LA VIRTUOSITA': art.20 c.2 D.L.98/2011

Il concorso degli enti alla manovra di finanza pubblica è differenziato a seconda che l'ente sia:

LA VIRTUOSITA': art.20 c.2 D.L.98/2011
modificato dalla L.228/2012, c. 428

1. a decorrere dall'anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
2. rispetto del patto di stabilità interno;
3. a decorrere dall'anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;
4. autonomia finanziaria;
5. equilibrio di parte corrente;
6. a decorrere dall'anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
7. a decorrere dall'anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
8. a decorrere dall'anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
9. rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
10. a decorrere dall'anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente

LA VIRTUOSITA': D.M. 25 giugno 2012

Parametri di virtuosità	FORMULE	Anno di riferimento
• rispetto del patto di stabilità interno;	.	• 2010 2011
• autonomia finanziaria	.	• 2009
• equilibrio di parte corrente;	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Titolo I + Titolo II + Titolo III}}$	• 2009
• rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;	Entr.Corr. – Spese Tit. I – Spese Tit. III	• 2009
	$\frac{\text{Entr.Correnti (I+III) riscosse in c/c +c/r}}{\text{Entr.Correnti (I +III) accertate + residui}}$	•

GLI ENTI VIRTUOSI

Le percentuali da applicare alla spesa corrente

Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
12,0%	14,8	14,8%

trovano attuazione in attesa che vengano individuati i comuni virtuosi.

GLI ENTI VIRTUOSI

Parametri di virtuosità:

Comma 428 dell'art. 1 della Legge 228/2012

1. rispetto del patto di stabilità interno;
2. autonomia finanziaria;
3. equilibrio di parte corrente;
4. rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;

Al fine di tener conto della realtà socioeconomica, i parametri di virtuosità sono corretti con i seguenti due indicatori:

il valore delle rendite catastali e il numero di occupati.

Al fine della definizione della virtuosità non sono considerati parametri diversi da quelli elencati nel presente comma.

GLI ENTI VIRTUOSI

Gli enti che risultano collocati nella classe più virtuosa:

- Realizzano un saldo obiettivo pari a zero.

Per l'anno 2012, non concorrevano neanche alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal comma 5 del D.L. 98/2011. Tale comma è stato soppresso dal c.430 L. 228/2012.

GLI ENTI VIRTUOSI

Le province e i comuni non virtuosi applicano le percentuali previste dall'emanando D.M., percentuali che non potranno essere superiori di un punto rispetto alle percentuali dell'art. 31 L. 183/2011, come modificato dal c. 432 della L.228/2011.

GLI ENTI NON VIRTUOSI

Le percentuali da applicare alla spesa corrente NON POTRANNO ESSERE SUPERIORI A :

COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI

- Triennio 2013-2015: 15.8%

COMUNI CON POPOLAZIONE COMPRESA TRA 1.001 E 5.000 ABITANTI

- 2013: 13%
- 2014-2015: 15.8%

1.000 <Comuni > 5.000 abitanti: Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

				Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FASE 3 Enti NON virtuosi	**PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi** (comma 6 , art. 31, legge n. 183/2011)			**13,0%**	**15,8%**	**15,8%**
	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI			0	0	0
	SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011			**1690**	**2054**	**2054**

1.000 <Comuni > 5.000 abitanti: Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

Nelle more dell'adozione del decreto, il saldo programmatico è calcolato applicando le percentuali massime previste per gli enti non virtuosi, in considerazione del fatto che il rispetto delle regole del patto deve essere garantito sin dal momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA

Dopo aver individuato il saldo obiettivo, gli enti soggetti a patto devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al saldo finanziario obiettivo.

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA

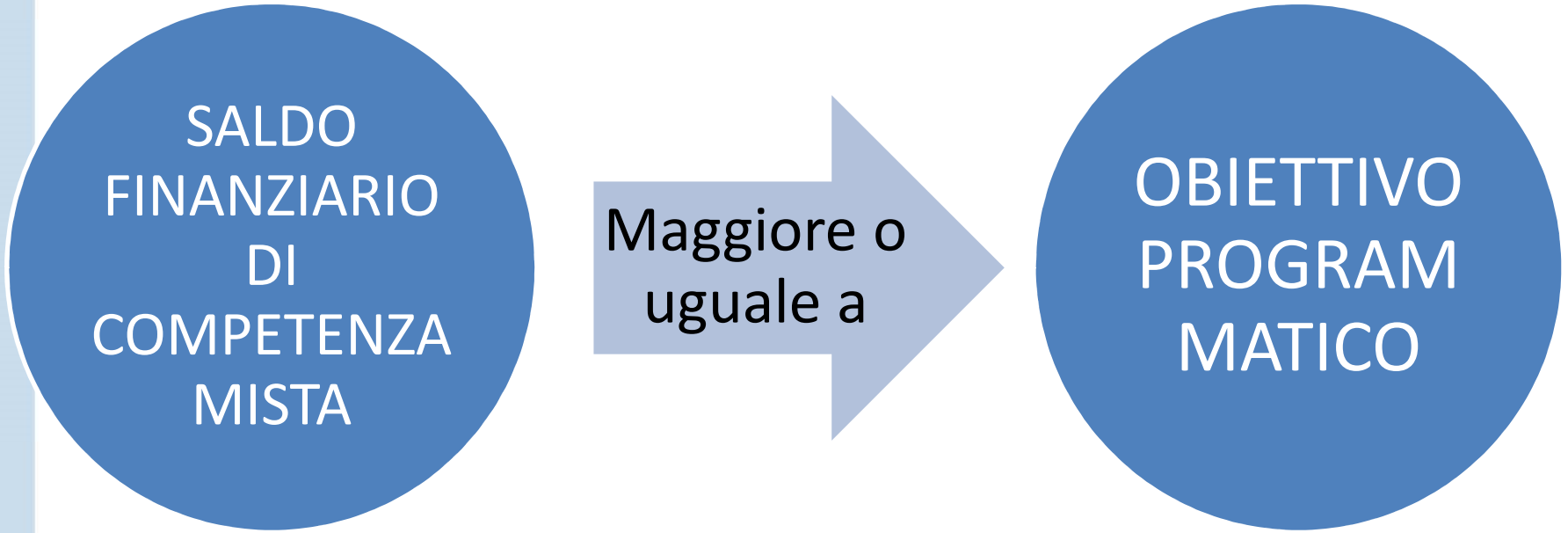

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA

Il saldo finanziario tra

Entrate Finali e
Spese Finali

calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA

ENTRATE	Accertamenti	Incassi	
Titolo I	1.200		
Titolo II	400		
Titolo III	700		
TOTALE E. CORRENTI	2.300		
Titolo IV (al netto riscossione crediti)		500	
ENTRATE FINALI			**2.800**
SPESE	**Impegni**	**Pagamenti**	
Titolo I	800		
Titolo II (al netto concessione crediti)		400	
SPESE FINALI			**1.200**
SALDO FINANZIARIO			**1.600**
SALDO OBIETTIVO			**1.560**
SCOSTAMENTO			40

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA

Comma 18 dell'art 31 L. 183/2011

Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

TRASMISSIONE OBIETTIVO PROGRAMMATICO

Il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici va trasmesso entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto che approva il prospetto stesso e le sue modalità di trasmissione utilizzando il web:

http://pattostabilitainterno.tesoro.it

la mancata trasmissione costituisce inadempimento al patto di stabilità.

MONITORAGGIO

Comma 19 dell'art 31 L. 183/2011

Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

CERTIFICAZIONE del PATTO

Comma 20 dell'art 31 L. 183/2011

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Decorsi quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non puo' essere rettificata.

CERTIFICAZIONE DEL PATTO

Trasmissione entro il 31 marzo

In alternativa e solo per rettificare i dati già certificati:

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno (articolo 31, comma 20-*bis,* della legge n. 183 del 2011).

SANZIONI

In linea generale l'ente adempiente al patto ma che trasmette in ritardo la certificazione:

Entro l'anno → blocco assunzioni per tutto l'anno;

Successivamente → blocco trasferimenti

Articolo 31, comma 20, legge 183/2011 - certificazione patto - SCADENZE

TERMINI	**31 marzo**	**dal 1° aprile**	**29 giugno (60 gg dopo termine approvazione del rendiconto di gestione - art. 227 Tuel)**		**dal 30 giugno**	**29 luglio**		**dal 30 luglio**
ADEMPIMENTI	invio certificazione	invio certificazione	**termine ultimo** invio certificazione da parte dell'ente		commissario ad acta	**termine ultimo** per invio certificazione da parte del commissario *ad acta*		
STATUS ENTE	-	**INADEMPIENTE**	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**	**INADEMPIENTI**	**RISPETTOSI (da certificaz.)**	**NON RISPETTOSI (da certificaz.)**	**INADEMPIENTI**
SANZIONI	-	**divieto assunzione** personale (comma 26, **lett. d)**, articolo 31, legge 183/2011) Divieto di assunzione personale a qualsiasi titolo	**divieto assunzione** personale (comma 26, **lett. d)**, articolo 31, legge 183/2011)	**tutte le sanzioni** previste dal comma 26 dell'articolo 31 legge 183/2011	1) Le **sanzioni** previste dal comma **26, articolo 31**, legge 183/2011 2) **fino alla data di invio** certificazione: **sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno**	**le sanzioni** previste dal comma **26, lett. b) e seguenti**, articolo 31, legge 183/2011	**tutte le sanzioni** previste dal comma 26, articolo 31, legge 183/2011	**tutte le sanzioni** previste dal comma 26, articolo 31 della legge 183/2011, compresa la **sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero Interno**

SANZIONI

Ente inadempiente al patto:

a) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;

b) divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;

e) Rideterminazione delle indennita' di funzione ed i gettoni di presenza con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010;

f) Divieto di incrementare le risorse aggiuntive alla contrattazione integrata.

PATTI DI SOLIDARIETA’

Patto regionale orizzontale
Patto regionale verticale
Patto regionale verticale incentivato
Patto nazionale orizzontale

Si cedono spazi finanziari (e non risorse), validi ai fini del raggiungimento del patto di stabilità interno.

PATTI DI SOLIDARIETA’

Patto regionale verticale:

Si ha un margine di spesa maggiore da destinare ai pagamenti in conto capitale.

Patto regionale verticale incentivato

Il maggiore margine di spesa che si ottiene è destinato a pagamenti a valere sui residui passivi in conto capitale

PATTI DI SOLIDARIETA’

Patto regionale orizzontale:

I comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all’obiettivo comunicano alle regioni l’entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere.

Viceversa i comuni che necessitano di spazi finanziari comunicano alle regioni l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano.

Nel biennio successivo avviene il recupero con l’acquisto, nel primo caso, degli spazi finanziari ceduti, mentre nel secondo caso l’obiettivo è peggiorato degli spazi finanziari acquisiti.

PATTI DI SOLIDARIETA’

Patto nazionale orizzontale:

I comuni che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all’obiettivo comunicano al MEF, Dipartimento RGS, l’entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere.

Viceversa i comuni che necessitano di spazi finanziari comunicano al MEF, Dipartimento RGS, l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano.

PATTI DI SOLIDARIETA’

Patto nazionale orizzontale:

- Gli spazi finanziari acquisiti sono utilizzati esclusivamente per il pagamento dei residui passivi di parte capitale
- la variazione del saldo obiettivo in ciascuno dei due anni nel biennio successivo è pari alla metà dello spazio finanziario acquisito o ceduto
- Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per il pagamento dei residui passivi di parte capitale sono recuperati in sede di certificazione e determinano un peggioramento dell’obiettivo del medesimo anno restando ugualmente in essere il peggioramento dell’obiettivo nel biennio successivo

LA PROGRAMMAZIONE DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 1/7/2009 n. 78 art.9

Al fine di garantire la tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

LA PROGRAMMAZIONE DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 1/7/2009 n. 78 art.9

2. il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

LA PROGRAMMAZIONE DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 1/7/2009 n. 78 art.9

Il Responsabile del Servizio Finanziario:

1. Accerta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151. D.Lgs 267/2000;
2. Verifica la compatibilità dei successivi pagamenti con i limiti previsti dal Patto di stabilità interno.

Prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione

Previsioni sui flussi di cassa

Cronoprogramma dei pagamenti

Visto di compatibilità monetaria al momento dell'impegno

ANUTEL

IFEL Fondazione ANCI

LA PROGRAMMAZIONE DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 1/7/2009 n. 78 art.9

Corte dei Conti Delibera 120/2010

Sezione Regionale di controllo per la Puglia

Un consistente volume di pagamenti per spese capitali può incidere sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Tale rischio è destinato ad accentuarsi notevolmente ove le predette spese siano finanziate con il ricorso all'indebitamento dal momento che le riscossioni derivanti dall'accensione di prestiti non sono computate tra le entrate finali che concorrono a determinare il saldo. La programmazione dei pagamenti è pertanto funzionale ad impedire che siano assunti atti di impegno soltanto con pagamenti determinanti lo "sforamento" del patto di stabilità.

LA PROGRAMMAZIONE DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 1/7/2009 n. 78 art.9

L'assetto organizzativo dell'ente deve essere tale da permettere la redazione di un cronoprogramma dei lavori e annessi flussi di cassa :

Piano dei pagamenti e degli incassi della parte investimenti

Opera pubblica	Appaltatore	Importo	Copertura finanziaria	Data SAL	Data incasso entrata

LA PROGRAMMAZIONE DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 1/7/2009 n. 78 art.9

Corte dei Conti Delibera 120/2010

Sezione Regionale di controllo per la Puglia

Un consistente volume di pagamenti per spese capitali può incidere sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Tale rischio è destinato ad accentuarsi notevolmente ove le predette spese siano finanziate con il ricorso all'indebitamento dal momento che le riscossioni derivanti dall'accensione di prestiti non sono computate tra le entrate finali che concorrono a determinare il saldo. La programmazione dei pagamenti è pertanto funzionale ad impedire che siano assunti atti di impegno soltanto con pagamenti determinanti lo "sforamento" del patto di stabilità.

LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 9 novembre 2012 n. 192

- Recepisce la direttiva UE 2011/7 del 16 febbraio 2011;
- Modifica il precedente D.Lgs 231/2002;
- Si applica alle nuove transazioni commerciali che si concluderanno dal 1.1.2013;
- Si applica a tutti i contratti pubblici: lavori pubblici, prestazioni di servizi, forniture di beni;
- Mora in automatico (ope legis) se pagamenti effettuati in ritardo senza che sia necessaria la costituzione in mora ;
- Risarcimento in automatico con la previsione di rimborso forfettario pari a 40€
- Nullità di eventuali clausole che intervengono sul saggio degli interessi moratori

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 9 novembre 2012 n. 192

PAGAMENTI A 30 GIORNI

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 9 novembre 2012 n. 192

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e' certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 9 novembre 2012 n. 192

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 9 novembre 2012 n. 192

d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 9 novembre 2012 n. 192

PAGAMENTI A 60 GIORNI

3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2

LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 9 novembre 2012 n. 192

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 9 novembre 2012 n. 192

TEMPI DI PAGAMENTO MASSIMI: 30 GIORNI
Estensibili a 60 solo :

Con accordo espresso e scritto delle parti

E quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione

LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 9 novembre 2012 n. 192

Termine di 60 GIORNI
Automatico solo per :

Imprese pubbliche che svolgono attività economiche

Aziende pubbliche sanitarie

LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Decreto Legge 9 novembre 2012 n. 192

Interessi legali di mora:

Sul tasso applicato dalla Banca centrale europea si applica una maggiorazione di 8 punti percentuali.

Comunicato del Ministero dell'economia e delle Finanze pubblicato sulla GU n.14 del 17-1-2013:

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali: *0.75%* Valido fino al 30/6/2013

Maggiorazione: 8.00%

Tasso di interesse legale di mora **8.75%**

CERTIFICAZIONE PAGAMENTI TEMPESTIVI

FINO AL 31.12.2012

VECCHI CREDITI

CERTIFICAZIONE

DALL' 1.1.2013

NUOVI CREDITI

PAGAMENTO NEL TERMINE DI 60 GIORNI

CERTIFICAZIONE

- Per ottenere anticipazioni bancarie;
- Per cedere i crediti, pro soluto o pro solvendo;
- Per compensare i debiti a ruolo e solo per i ruoli emessi fino al 30 aprile;

CERTIFICAZIONE

- Gestibile attraverso procedura telematica: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/

sia per la P.A. che per le imprese;

IL D.L. 35:

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli Enti Locali. ***(GU n.82 del 8-4-2013)***

ART. 1. c.1:

I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.

IL D.L. 35:

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli Enti Locali. *(GU n.82 del 8-4-2013)*

ART. 1. c.2:

Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, **gli spazi finanziari** di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

gli spazi finanziari → **sforamento patto**

IL D.L. 35:

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli Enti Locali. *(GU n.82 del 8-4-2013)*

ART. 1. c.3:

Con decreto del MEF sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

PER I DEBITI DI PARTE CAPITALE CERTI LIQUIDI ED ESIGIBILI AL 31/12/2012
S.A.L. / CONTO FINALE LAVORI MATURATI AL 31/12/2012
ALLENTAMENTO PATTO PER 5 MILIARDI
PER I TRASFERIMENTI/ CONFERIMENTI/ AUMENTI CAPITALE SOCIALE A SOCIETA' PARTECIPATE
PER I DEBITI PER I QUALI SIA STATA EMESSA FATTURA ENTRO IL 31/12/2012

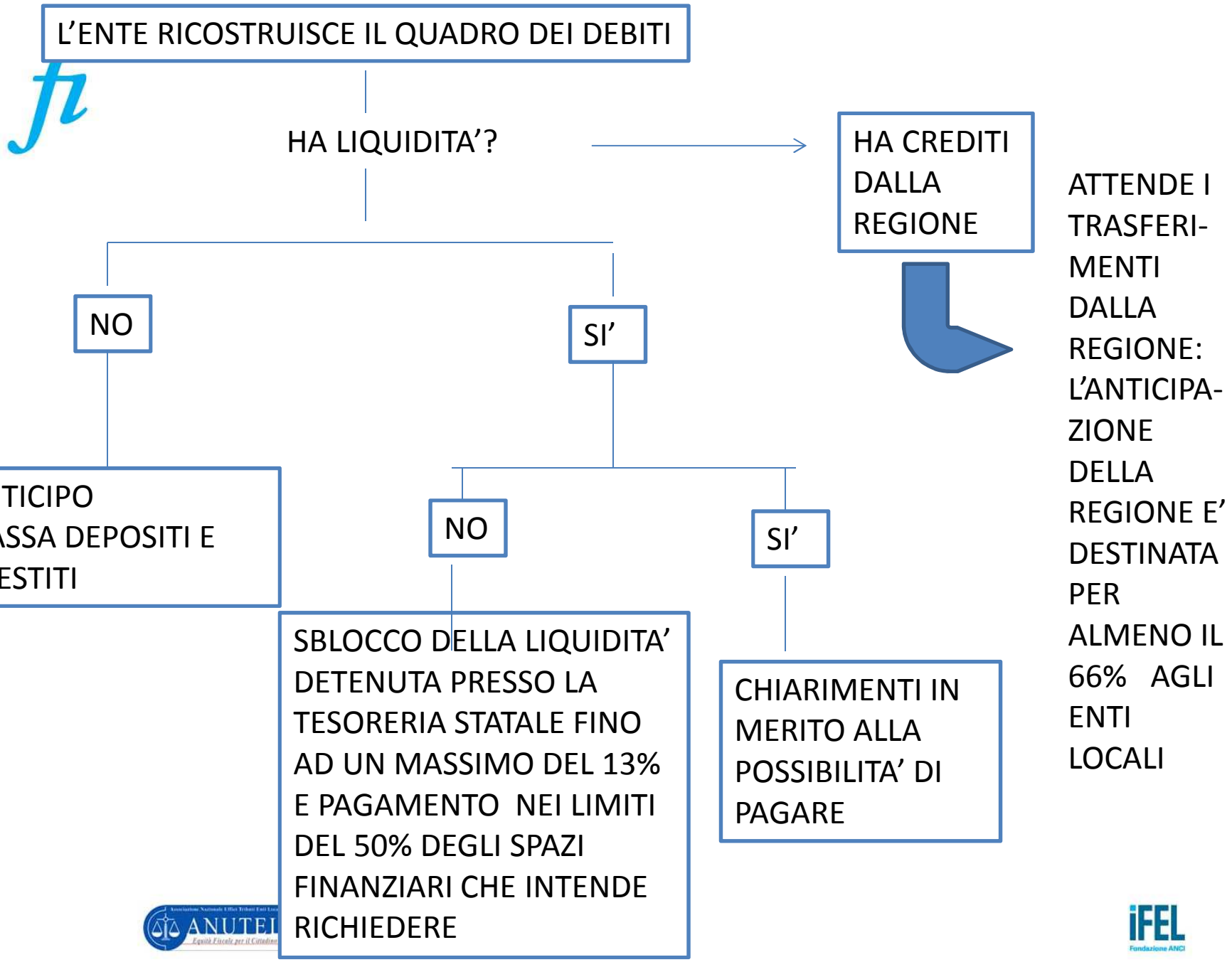
L'ENTE RICOSTRUISCE IL QUADRO DEI DEBITI
HA LIQUIDITA'?
HA CREDITI DALLA REGIONE
ATTENDE I TRASFERI-MENTI DALLA REGIONE: L'ANTICIPA-ZIONE DELLA REGIONE E' DESTINATA PER ALMENO IL 66% AGLI ENTI LOCALI
NO
SI'
ANTICIPO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
NO
SI'
SBLOCCO DELLA LIQUIDITA' DETENUTA PRESSO LA TESORERIA STATALE FINO AD UN MASSIMO DEL 13% E PAGAMENTO NEI LIMITI DEL 50% DEGLI SPAZI FINANZIARI CHE INTENDE RICHIEDERE
CHIARIMENTI IN MERITO ALLA POSSIBILITA' DI PAGARE

0

		Ammontare	Spazi finanziari richiesti
1	Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile 2013		
2	Ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non estinti alla data dell'8 aprile 2013, diversi da quelli di cui al punto 1		
3	Ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, pagati prima del 9 aprile 2013		
4	Ammontare dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, pagati prima del 9 aprile 2013, diversi da quelli di cui al punto 3		
5	Ammontare dei debiti di parte corrente, esclusi quelli per spese di personale, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte corrente per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.		

Equità Fiscale per il Cittadino
Fondazione ANCI

IL D.L. 35: criticita’

- debiti relativi a pagamenti effettuati prima dell’8 aprile 2013;
- obbligatorietà o meno della richiesta di anticipazione di liquidità
- entrate al di fuori della tesoreria statale (mutui)
- Comuni virtuosi con pochi arretrati
- Il parametro proporzionale (da utilizzare in assenza di accordo in conferenza Stato – Città) con cui individuare la quota sforamento patto da assegnare ad ogni comune premia chi ha accumulato un notevole ritardo nei pagamenti

Il D.L. 35:

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli Enti Locali. *(GU n.82 del 8-4-2013)*

ART. 1. c.10:

E' istituito nello stato di previsione del M.E.F. un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in tre sezioni : la "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

IL D.L. 35:

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli Enti Locali. ***(GU n.82 del 8-4-2013)***

ART. 1. c.13:

Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **chiedono** alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,…, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. %

IL D.L. 35:

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli Enti Locali. *(GU n.82 del 8-4-2013)*

ART. 1. c.13:

L'anticipazione e' concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed e' restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo.%

IL D.L. 35:

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli Enti Locali. ***(GU n.82 del 8-4-2013)***

ART. 1. c.13:

La rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni e' pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal M.E.F. - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014.%

IL D.L. 35:

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli Enti Locali. *(GU n.82 del 8-4-2013)*

ART. 1. c.13:

In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.

IL D.L. 35:

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli Enti Locali. ***(GU n.82 del 8-4-2013)***

Anticipazione al tasso del 3.3% per gli enti locali

IL D.L. 35:

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli Enti Locali. *(GU n.82 del 8-4-2013)*

ART. 1. c.6:

Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unita' giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA P.A.: IL D.L. 35

Per la conversione in legge del decreto, il testo è atteso alla Camera il 29 aprile. Con molta probabilità :

- non vi sarà l'allentamento in via strutturale del patto di stabilità;
- propensione a completare il pagamento dell'intero ammontare dei debiti scaduti della P.A. per far si che l'obbligo del pagamento in 30 giorni in vigore dall'inizio dell'anno sia effettivamente rispettato.

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 7 c.7 Legge 131/2003

La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati, …

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 1 COMMA 168 LEGGE 266/2005

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno.*

*questionari

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Legge 149/2011 art. 6 c. 2

Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 5 del presente decreto e dell'art. 14, c.1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Legge 149/2011 art. 6 c. 2

Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Legge 149/2011 art. 6 c. 2 sanzioni

Il comma 5 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.".

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Qualora in sede di controllo emergano:

1. *comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,*
2. *violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata*
3. *irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario*

le sezioni regionali di controllo della corte indicano le misure correttive per il ripristino dell'equilibrio finanziario e se necessario, trasmettono gli atti al prefetto per la dichiarazione di dissesto.

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
gli atti elusivi del Patto di Stabilità

Decreto Legge 98/2011 art. 20 c. 10

All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il comma 111, e' inserito il seguente:

"111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.".

Decreto Legge 98/2011 art. 20 c. 11

Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto. (15 luglio 2011)

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
gli atti elusivi del Patto di Stabilità

Sezione Controllo Regione Lombardia

Tipo Deliberazione : attività consultiva ai sensi dell'art. 7, comma 8, l. 131/2003 (pareri)

Deliberazione n. 405 del 18.09.2012

In relazione a quanto disposto dagli artt. 30 e 31 della L. 183/2011, il quesito avente ad oggetto l'esatta individuazione dei comportamenti elusivi finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica oltre quelli rinvenibili nella circolare n. 5 del 14.02.2012 della Ragioneria Generale dello Stato, si incentra in particolare sulla configurabilità di un contratto di vendita con patto di riscatto di un immobile di proprietà comunale, quale operazione elusiva delle regole fissate per il rispetto del patto di stabilità.

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
gli atti elusivi del Patto di Stabilità

Premesso che la valutazione circa la sussistenza di una volontà elusiva mascherata delle parti va operata in concreto, alla luce della complessiva operazione economica e giuridica posta in essere, una prima indicazione tratta dalla citata Circolare MEF-RGS n. 5 del 14/02/2012 può cogliersi nella finalità esclusiva dell'ente alienante di reperire risorse finanziarie "senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio".

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
gli atti elusivi del Patto di Stabilità

% Inoltre, trattandosi di operazione con causa di scambio, deve realizzarsi l'effettivo passaggio dei rischi connessi alla proprietà dell'immobile in capo all'acquirente (il caso contrario potrebbe essere un indice della sostanziale causa di finanziamento dell'operazione, come tale producente una diversa rappresentazione di bilancio e, di conseguenza, la potenziale elusione della disciplina posta in tema di patto di stabilità). Va poi ribadito che un rischio di potenziale elusione sussiste nelle ipotesi in cui controparte sia una società interamente partecipata dall'ente locale, come emerso, ad esempio, nelle alienazioni immobiliari infragruppo.

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
gli atti elusivi del Patto di Stabilità

Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna

Tipo Deliberazione : attività consultiva ai sensi dell'art. 7, comma 8, l. 131/2003 (pareri)

Delibera n. 4/2012/PAR

L'accollo del debito di un ente locale, da parte di una propria azienda speciale, parte accollante, non sembra poter avere altra giustificazione se non quella elusiva. L'operazione, infatti, si concretizzerebbe in un espediente per eliminare dal bilancio dell'ente locale un debito, trasferendolo presso un ente strumentale, non soggetto al regime vincolistico; in tal modo verrebbe aggirata la normativa relativa al patto di stabilità, o le altre disposizioni cogenti in materia di finanziamento e di indebitamento.

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
gli atti elusivi del Patto di Stabilità

Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna

Tipo Deliberazione : attività consultiva ai sensi dell'art. 7, comma 8, l. 131/2003 (pareri) Delibera n. 5/2012/PAR

Il project financing non è, nel suo fisiologico operare, elusivo della normativa sul patto di stabilità: tuttavia, se l'apporto pubblico è superiore alla metà del valore dell'opera, i contratti posti in essere non possono più considerarsi riconducibili alla fattispecie tipizzata. Similmente, qualora l'ente locale si renda garante presso il soggetto finanziatore, risulta svilita la funzione del project, il quale deve consentire il trasferimento in capo ai privati, quantomeno in parte, dei rischi relativi al buon esito del progetto. Il leasing in costruendo, rappresenta un valido strumento per la realizzazione di opere pubbliche, a condizione che le pubbliche amministrazioni operino una preventiva valutazione di convenienza. Occorre altresì verificare se dall'operazione possa derivare indebitamento; in tal caso il leasing in costruendo non può essere utilizzato per eludere vincoli o limiti che le regole di finanza pubblica pongono all'ente locale.

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
gli atti elusivi del Patto di Stabilità

Sezione Controllo Regione Lombardia

Tipo Deliberazione : attività consultiva ai sensi dell'art. 7, comma 8, l. 131/2003 (pareri)

Deliberazione n. 7 del 19.01.2012

La sezione evidenzia criticità che potrebbero emergere se la controparte è una società interamente partecipata:

- Realizzazione opere da parte dell'ente locale
- Concessione credito in favore dell'organismo partecipato e successiva rinuncia
- Alienazione immobiliari infragruppo

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
gli atti elusivi del Patto di Stabilità

Sezione regionale di controllo Campania

Tipo Deliberazione : attività consultiva ai sensi dell'art. 7, comma 8, l. 131/2003 (pareri)

Delibera n. 339/2011/PAR

L'operazione di *sale and lease back* non può ritenersi diretta a realizzare una mera plusvalenza da alienazione di immobile ponendosi piuttosto quale operazione di indebitamento pluriennale sostanzialmente diretta a conseguire un finanziamento e a ottenere immediata liquidità (dunque, da finalizzare a spese di investimento ex art. 119 della Cost.), che, per le modalità attuative e per la evidente non corrispondenza della vendita del bene immobile in argomento alle esigenze strumentali dell'istituto bancario possibile acquirente, assume piuttosto la possibile configurazione di un contratto di mutuo, verosimilmente da finanziare anche con risorse aggiuntive rispetto a quelle derivanti dall'incasso del corrispettivo dell'iniziale trasferimento a titolo oneroso dell'immobile comunale

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
gli atti elusivi del Patto di Stabilità

Sezione Controllo Regione Lombardia

Tipo Deliberazione : attività consultiva ai sensi dell'art. 7, comma 8, l. 131/2003 (pareri)

Deliberazione n. 531 del 18.10.2011

Non appaiono compatibili con il principio di sana gestione finanziaria cessioni a titolo oneroso di patrimonio comunale ad organismi partecipati laddove questi ultimi privi di sufficienti risorse proprie debbano necessariamente indebitarsi per reperire le relative fonti di finanziamento.

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
gli atti elusivi del Patto di Stabilità

Sezione Controllo Regione Veneto
Deliberazione n. 228/2010

Il finanziamento della società in house, da parte dell'ente proprietario, rappresenta esso stesso il chiaro sintomo dell'esistenza di un nesso funzionale tra organi della medesima amministrazione e il Comune il quale, erogando il finanziamento, si comporta allo stesso modo che se stesse direttamente finanziando le proprie attività.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che quanto prospettato dall'ente locale non descriva la sostanza del fenomeno il quale si concretizzerebbe in un mero "maquillage contabile", lì ove l'ammontare delle somme concernenti il finanziamento alla società partecipata venisse detratta dalle spese ai fini del saldo finanziario del Patto di stabilità.

IL CONTROLLO DEI REVISORI DEI CONTI

D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011 Art. 14

Il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al D.Lgs 39/2010, ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti.

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
gli atti elusivi del Patto di Stabilità

Vendita con patto di riscatto	• L'ente consegue un'entrata rilevante • Obbligo di riacquisto • Assenza di traslazione rischi, (manutenzione e gestione) in capo all'acquirente
Alienazione di beni a organismi partecipati	•L'ente consegue un'entrata rilevante ai fini patto •L'ente ribalta il proprio indebitamento sull'organismo partecipato •Eventuale presenza di fideiussione che il Comune presta alla partecipata •Eventuale presenza di contributo alla partecipata per smascherare pagamento di rate mutuo contratto dalla società
Accollo del debito tra ente locale e azienda speciale	• Espediente per eliminare dal bilancio un debito
Project financing	• Presenza di apporto pubblico superiore alla metà dell'opera • L'ente locale si rende garante presso il soggetto finanziatore (istituto di credito) del capitale concesso in credito al promotore Assenza di traslazione rischi a carico del privato
Project financing	•Stipulato con società partecipata a cui viene concesso finanziamento (atto elusivo in quanto non si ravvisa la concessione crediti)
Leasing in costruendo	•COSTITUISCE INDEBITAMENTO SE: • L'appaltatore non sopporta i rischi di costruzione • All'appaltatore non viene trasferito il rischio relativo all'utilizzo dell'opera precluso agli enti che sono incorsi in violazioni al patto di stabilità e per mancato rispetto parametri per indebitamento

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI

IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI
gli atti elusivi del Patto di Stabilità

Realizzazione di Opere per conto di ente locale	• L'ente conferisce la gestione di servizi manutentivi o realizzazione opere a società partecipate • I pagamenti delle OO.PP. Sono effettuati dalla società partecipata • Concessioni crediti a partecipate elusive del patto
Concessione Credito a favore si società partecipate	• eventuali successive rinunce del credito potrebbero riqualificare l'operazione di erogazione in termini di versamento a fondo perduto (rilevante ai fini patto)
Contratto di Sale and Lease Back	• Vendita di un bene immobile: entrata rilevante ai fini patto • Pagamento canoni per l'utilizzo dello stesso • Possibile configurazione di contratto di finanziamento
Utilizzo improprio servizi conto terzi	• L'avvenuta contabilizzazione nell'ambito delle partite di giro di somme di competenza del bilancio di parte corrente costituisce una grave irregolarità contabile che determina una fattispecie elusiva del patto, nonché una violazione del principio di veridicità del bilancio.
Accertamenti di entrate	• Accertamenti di entrate rivelatesi nell'anno successivo insussistenti • Accertamenti di entrate o incassi in c/competenza anziché a residui attivi
Impegni di spesa	• Rinvio a bilanci successivi di spese relative a oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio) in realtà prevedibili

ANUTEL Equità Fiscale per il Cittadino

IFEL Fondazione ANCI